



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliere;
Mauro NORI	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere relatore;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

nella Camera di consiglio del 22 aprile 2021, svolta in modalità da remoto

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 28, 81, 97, 100,103 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e in particolare, l'art. 7, comma

7;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi dei consigli regionali;

VISTA la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio" e, in particolare, gli articoli 22, 24, 25, e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione" e in particolare, l'art. 11, relativo alle "spese di funzionamento" dei Gruppi consiliari;

VISTI il regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3, il regolamento di contabilità del predetto organo, approvato con deliberazione 18 novembre 1981, n. 169 nonché il regolamento sulle spese di missione dei Consiglieri regionali, approvato con deliberazione 23 luglio 2013, n. 49, tutti con le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, ai sensi del quale "ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione

fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo”;

VISTO l’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21.12.2012 secondo cui “il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali”;

VISTA la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha definito le “Linee di indirizzo in materia di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio”;

VISTA la nota prot. n. 3325, trasmessa a questa Sezione il 1° marzo 2021, acquisita al protocollo della Sezione, in pari data, con il n. 2440 del 01/03/2021, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi consiliari per l’esercizio finanziario 2020, con la relativa documentazione allegata;

VISTO, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell’esercizio 2020 dal Gruppo consiliare “Centro solidale – Demo. S”, pervenuto con la citata nota del 1° marzo 2021 del Presidente del Consiglio regionale del Lazio;

VISTE le richieste di regolarizzazione formulate con delibera istruttoria n. 21/2021/FRG del 17 marzo 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio;

VISTA la nota n. 6582 del 14 aprile 2021, assunta al protocollo della Sezione n. 3430, in pari data, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso le considerazioni svolte dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare;

VISTA, in particolare, la risposta del Presidente del Gruppo “Centro solidale – Demo. S”;

VISTA l’ordinanza n. 16 del 16 aprile 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio, da svolgersi in modalità “da remoto” in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti n. 139/2020, n. 153/2020 e n. 287/2020;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Carla Serbassi;

RITENUTO IN FATTO

Con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 3325 del 25/2/2021, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità ai

sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare "Centro solidale - Demo. S" relativo all'esercizio 2020, corredato della pertinente documentazione.

A seguito della nota di riscontro alla sopra citata delibera istruttoria di questa Sezione n. 21/FRG/2021, a firma del Presidente del Consiglio regionale, il Presidente del Gruppo "Centro solidale - Demo.S" ha prodotto le integrazioni e i chiarimenti richiesti con la scheda n. 1.

La relazione allegata alla nota del 25/2/2021, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso a questa Sezione il rendiconto dei (12) Gruppi del Consiglio regionale del Lazio, evidenzia l'invarianza, nel corso dell'esercizio 2020, del numero di Consiglieri del Gruppo "Centro Solidale - Demo.S", pari a n. 1 unità.

Le somme assegnate dal Consiglio regionale, collegate alla consistenza numerica del Gruppo consiliare, sono state pari a:

- € 15.212,67 per "spese di funzionamento", erogate ai sensi dell'art. 11, della L.R. n. 4/2013;

- € 64.820,27 per "spesa di personale", erogate ai sensi dell'art. 14, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Il totale delle somme assegnate nel corso dell'esercizio 2020 è quindi pari a complessivi € 80.032,94.

A seguito della gestione dell'anno 2020, sia delle somme assegnate che dei fondi iniziali risultano, al 31 dicembre 2020, due fondi cassa finali per spese di funzionamento e per spese di personale, pari rispettivamente a euro 12.777,40 e euro 6.845,57, coincidenti con gli importi rilevati dai conti correnti bancari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha istituito il controllo della Corte dei conti sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio dei Gruppi consiliari. I medesimi devono essere necessariamente strutturati secondo le linee guida e il modello di rendicontazione annuale recepiti con d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 marzo 2014, n. 39, la necessaria assunzione del modello concordato in sede di Conferenza, quale parametro

del sindacato della Corte dei conti, soddisfa esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, che si appalesano strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti e, in ultima istanza, l'attendibilità dei dati finanziari complessivi, oltre che ad assicurare validi strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 1, commi 11 e 12, del citato decreto-legge n. 174 del 2012 precisano che, in caso di mancata presentazione del rendiconto, o comunque di mancata regolarizzazione del medesimo nel termine di trenta giorni fissato dalla competente Sezione regionale di controllo in via istruttoria, subentra l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. Alla luce di tali disposizioni si può affermare che la completa ed esatta compilazione del rendiconto, secondo il modello di redazione indicato dalle linee guida, costituisce parametro di valutazione della corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, e che l'obbligo di restituzione delle somme ricevute consegue alla mancata trasmissione di quel modello.

La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, sul punto, ha chiarito come tale obbligo discenda direttamente dal principio generale di contabilità pubblica che impone il "dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari".

Sotto il profilo dell'ambito di estensione del controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei Gruppi, nella medesima sentenza n. 39 del 2014, la Consulta ha evidenziato come si tratti di una "analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".

La stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 263 del 17 novembre

2014, ha precisato le suddette statuizioni, affermando che “Il controllo in questione se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”, e inquadrando tale controllo entro precisi adempimenti e termini procedurali.

PRESO ATTO CHE

In esito alle verifiche complessivamente effettuate, non si rilevano nella documentazione esaminata violazioni o difformità, rispetto a prescrizioni normative, che comportino una declaratoria di irregolarità del rendiconto sottoposto a controllo.

Si constata, infatti, la sostanziale conformità del rendiconto alle linee guida previste nel decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 2012, il rispetto delle prescrizioni relative ai compiti del Presidente del Gruppo consiliare, la regolarità della documentazione contabile presentata a corredo delle spese rendicontate, la tracciabilità dei relativi pagamenti, oltre che l’attestazione della loro veridicità e correttezza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

In merito all’autorizzazione delle spese da parte del Presidente del Gruppo, queste ultime risultano implicitamente autorizzate al momento del saldo essendo il Gruppo costituito da un solo consigliere.

In particolare, in data 14 aprile 2021, risultano tempestivamente trasmessi i chiarimenti e i documenti utili a regolarizzare ciascuna delle criticità rilevate da questa Sezione con delibera istruttoria cumulativa n. 21/FRG/2021, scheda n. 1 che di seguito si riporta:

“Preliminarmente, si evidenzia che nel rendiconto trasmesso il totale delle entrate non ammonta ad euro 80.531,55 bensì ad euro 90.632,94 (incluso i fondi cassa dell’esercizio precedente). Pur se i “fondi cassa finali” quadrano con i saldi dei conti correnti, si invita a reinviare il rendiconto debitamente integrato dei saldi di cassa degli esercizi precedenti, in modo che il “totale entrate” sia pari ad euro 90.632,94.

Inoltre, il Gruppo non ha adottato il registro cronologico delle operazioni di cui al punto 10.10 della Delibera di questa Sezione n. 6/INPR/2017, creando qualche problematica nella ricostruzione delle spese.

Uscite pagate nell'esercizio:

Spese di personale

Si chiede di motivare la discrepanza tra il contratto della Sig.ra D. M. V. decorrente dal 01/10/2020 sino al 31/12/2021 e quanto dichiarato nella comunicazione Unilav (01/10/2020-31/12/2020).

Si chiede di motivare il pagamento di euro 800 a favore del dipendente T. G., in data 30/11/2020, a fronte di una busta paga pari ad euro 413.

Si chiede di dettagliare la voce 2) delle uscite "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale" che dai calcoli d'ufficio sembrerebbe ammontare ad euro 20.155,58.

Spese di funzionamento

Si chiede l'invio della fattura n. 44 del 18/02/2020 del fornitore F. M. C." in quanto è stata allegata una fattura del 2019. Inoltre, l'importo della fattura (euro 488) non è stato inserito alla voce di spesa n. 15) (affitto sale riunioni).

Si richiede l'invio della fattura n. 867 del 12/10/2020 del fornitore "G. s. srl".

Si chiede il dettaglio delle seguenti voci di spesa:

- n. 6) "Spese per consulenze, studi e incarichi";
- n. 15) Spese logistiche;
- n. 16) Altre spese."

Il Presidente del Gruppo in questione ha fornito quanto richiesto come di seguito esposto e precisamente:

- ha inviato il rendiconto debitamente integrato dei saldi di cassa degli esercizi precedenti;
- con riguardo alle spese di personale, è stata allegata la copia corretta sia del contratto della collaboratrice D. M. V. che della busta paga del dipendente T. G. e la rettifica della voce 2) delle uscite "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale", in quanto per mero errore erano state inserite le spese bancarie;
- con riguardo alle spese di funzionamento, sono state inviate le fatture mancanti,

la fattura n. 44 del 18/02/2020 del fornitore F. M. C. è stata correttamente inserita alla voce 15) "Spese logistiche" e forniti i dettagli delle singole voci di spesa come richiesto.

All'esito del controllo può concludersi che il rendiconto presentato risulta nel complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dei fatti di gestione relativi al periodo considerato, in conformità ai principi generali della contabilità pubblica e ai parametri normativi specifici, al di là di altri tipi di sindacato esplicabili in diverse sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

DICHIARA

la regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2020 del Gruppo consiliare "*Centro solidale - Demo. S*".

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio *da remoto* del 22 aprile 2021.

Il Magistrato Estensore

Carla Serbassi



CARLA SERBASSI
CORTE DEI CONTI
24.04.2021
07:44:14 UTC

Il Presidente

Roberto Benedetti



BENEDETTI
ROBERTO
CORTE DEI CONTI
25.04.2021
10:21:02 CEST

Depositato in Segreteria il 26 aprile 2021

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

Aurelio Cristallo



AURELIO
CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
26.04.2021
09:14:21 UTC